

Serie Ordinaria n. 52 - Venerdì 28 dicembre 2012

**Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario Delegato per l'emergenza sisma del 20 e 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012 n. 74 convertito in legge n. 122 del 1° agosto 2012) 12 dicembre 2012, n. 8**  
Interventi sugli immobili di edilizia abitativa, iniziati o realizzati nelle more dell'adozione delle relative Ordinanze di indirizzo e, pertanto, prima dell'ammissione al contributo, compresi quelli iniziati o realizzati dopo la sottoscrizione del Protocollo d'Intesa M.E.F. - Commissari delegati - sottoscritto in data 4 ottobre 2012, ai sensi dell'art. 3-bis, comma 5, del d.l. 95/2012, convertito dalla l. n. 135/2012 - nelle more di attuazione dei provvedimenti di autorizzazione del predetto Protocollo d'Intesa

#### IL COMMISSARIO DELEGATO

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 e del 30 maggio 2012 che hanno dichiarato per i territori delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo lo stato di emergenza, successivamente prorogato al 31 maggio 2013, dall'articolo 1, comma 3, del d.l. n. 74/2012;

Visti

- Il decreto legge 6 giugno 2012 n. 74 «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova e Rovigo», convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;
- Il decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e, in particolare, l'articolo 3-bis recante «Crediti di imposta e finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione»;

Visto il Protocollo d'Intesa tra il Ministero dell'economia e delle finanze ed i Presidenti delle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto (in qualità di Commissari delegati, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del citato d.l. n. 74/2012), sottoscritto in data 4 ottobre 2012, ai sensi del citato art. 3-bis, comma 5, del d.l. 95/2012, recante criteri e modalità di attuazione del credito di imposta e dei finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione;

Ravvisata la necessità di dare prime indicazioni nelle more di una più compiuta regolamentazione della metodologia di calcolo dei summenzionati finanziamenti agevolati,

#### DISPONE

Per le motivazioni espresse in premessa,

1. L'approvazione delle prime modalità operative- per poter beneficiare di finanziamenti agevolati, nei limiti in cui saranno erogati, per gli interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico, ricostruzione di immobili di edilizia abitativa iniziati o realizzati prima dell'adozione delle relative Ordinanze di indirizzo e, pertanto, prima dell'ammissione al contributo- di cui all'allegato A), costituente parte integrante e sostanziale della presente Ordinanza;

2. l'invio della presente ordinanza alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità;

3. la pubblicazione della presente ordinanza sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL), a seguito dell'avvenuta registrazione da parte della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

Il Commissario delegato  
Roberto Formigoni

— • —

**Interventi sugli immobili di edilizia abitativa, iniziati o realizzati nelle more dell'adozione delle relative Ordinanze di indirizzo e, pertanto, prima dell'ammissione al contributo, compresi quelli iniziati o realizzati dopo la sottoscrizione del Protocollo d'Intesa M.E.F.- Commissari delegati- sottoscritto in data 4 ottobre 2012, ai sensi dell' art. 3-bis, comma 5, del d.l. 95/2012, convertito dalla l. n. 135/2012 - nelle more di attuazione dei provvedimenti di autorizzazione del predetto Protocollo d'Intesa.**

In data 4 ottobre 2012, è stato sottoscritto il Protocollo d'Intesa tra il Ministero dell'economia e delle finanze ed i Presidenti delle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, in qualità di Commissari delegati, ai sensi dell'art.1, comma 2, del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122.

Con il summenzionato Protocollo d'Intesa (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I.) in data 25 ottobre 2012) sono stati definiti i **criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui all'articolo 3 del citato d.l.n. 74/2012** - ai sensi dell' art. 3-bis, comma 5, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante criteri e modalità di attuazione del credito di imposta e dei finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione - **da applicare a tutte le richieste di contributo autorizzate successivamente alla sottoscrizione del Protocollo** e sono stati demandati a successivi provvedimenti dei Commissari delegati, adottati, rispettivamente, in coerenza con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2012 ed in coerenza con la normativa vigente, con il citato Protocollo d'Intesa e con le direttive del Comitato di coordinamento, istituito con provvedimento dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di assicurare un'uniforme interpretazione ed applicazione del Protocollo:

- l'individuazione della metodologia di calcolo del contributo, basata sul costo convenzionale al metro quadrato per le superfici degli alloggi e delle parti comuni di ciascun edificio e comparati in base a computi metrici estimativi redatti sulla base dei prezzari regionali e del livello del danno;
- le modalità operative per la presentazione delle domande e per la concessione, l'erogazione e la revoca, totale o parziale, dei finanziamenti agevolati.

**Le presenti indicazioni riguardano la concessione di contributi per gli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa, di cui al primo periodo del comma 1, lettera a) del citato art. 3 del d.l. n. 74/2012 iniziati o realizzati nelle more di adozione delle relative Ordinanze di indirizzo e, pertanto, prima dell'ammissione al contributo.**

**Si fa riferimento sia agli interventi iniziati o realizzati prima sia a quelli iniziati o realizzati dopo la sottoscrizione del Protocollo d'Intesa, avvenuta in data 4 ottobre 2012, ma nelle more di attuazione dei provvedimenti di autorizzazione al contributo di cui al medesimo Protocollo e, pertanto, per le richieste di contributo non ancora autorizzate in tale data.**

**In particolare, per quanto riguarda gli interventi iniziati o realizzati dopo la sottoscrizione del Protocollo d'Intesa, avvenuta in data 4 ottobre 2012, ma sempre nelle more di attuazione dei provvedimenti di autorizzazione al contributo di cui al medesimo Protocollo e, pertanto, per le richieste di contributo non ancora autorizzate in tale data, si distinguono gli interventi iniziati o realizzati successivamente all'efficacia del Protocollo d'Intesa, avvenuta il 25 ottobre 2012.**

Si ritiene opportuno fornire prime indicazioni, con particolare riguardo ai documenti da predisporre e conservare ai fini della presentazione della richiesta di contributo.

Le indicazioni che seguono, costituiscono in ogni caso condizioni necessarie - ma non sufficienti - per accedere al contributo e si riferiscono esclusivamente ad immobili di edilizia abitativa (esclusi quelli ad uso produttivo) classificati inagibili, parzialmente inagibili o temporaneamente inagibili.

Prime modalità operative da seguire, per poter beneficiare di contributi agevolati, nei limiti in cui saranno erogati, per gli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa, iniziati o realizzati nelle more di adozione delle relative Ordinanze di indirizzo e, pertanto, prima dell'ammissione al contributo.

- Gli interventi riguardano edifici privati adibiti ad abitazione a titolo principale che siano stati oggetto di ordinanza comunale di inagibilità e classificate, come da schede AeDES, con esito B (temporaneamente inagibile), C (parzialmente inagibile) o E (inagibile), ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2011.
- Per abitazione a titolo principale si intende quella ove risiede anagraficamente il proprietario, l'usufruttuario, il titolare di diritti reali di garanzia che si sostituisce al proprietario dell'abitazione principale, il conduttore con contratto di locazione registrato o il comodatario.
- Per edificio (formato da una o più unità immobiliare) si intende l'unità strutturale caratterizzata da continuità da cielo a terra per quanto riguarda il flusso dei carichi verticali, delimitata da spazi aperti o da giunti strutturali o da edifici strutturalmente contigui, ma almeno tipologicamente diversi.
- Le domande di concessione dei finanziamenti agevolati devono contenere la dichiarazione sostitutiva, ai sensi del d.p.r. n. 445/2000 e ss.mm.ii., in ordine al possesso dei requisiti necessari per la concessione del finanziamento ed in ordine all'eventuale spettanza di ulteriori contributi pubblici o di indennizzi assicurativi per la copertura dei medesimi danni subiti e devono, altresì, essere corredate:

- **per tutti gli interventi iniziati o realizzati nelle more di adozione delle relative Ordinanze di indirizzo e, pertanto, prima dell'ammissione al contributo - sia per quelli iniziati o realizzati prima sia per quelli iniziati o realizzati dopo la sottoscrizione del Protocollo d'Intesa, avvenuta in data 4 ottobre 2012 - ma nelle more di attuazione dei provvedimenti di autorizzazione al contributo di cui al medesimo Protocollo e, pertanto, per le richieste di contributo non ancora autorizzate in tale data**, dalla perizia asseverata o giurata da parte di un professionista abilitato che includa la scheda AeDES relativa al fabbricato oggetto dell'intervento, compilata a seguito dell'evento di riferimento; dichiarazione del nesso di causalità tra gli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 ed il danno subito; dichiarazione di congruità delle opere previste con le conseguenze del sisma e con le caratteristiche costruttive, tipologiche e manutentive dell'edificio; rendicontazione della spesa effettivamente sostenuta;
- **per gli interventi iniziati o realizzati successivamente all'efficacia del Protocollo d'Intesa, avvenuta il 25 ottobre 2012, le cui richieste di contributo non siano ancora autorizzate in tale data**, da almeno due offerte acquisite da imprese, al fine di consentire valutazioni comparative.
- Per gli edifici sottoposti a tutela ai sensi art. 10, 11, 12, 13 del d.lgs. 42/2004 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, è obbligatoria l'autorizzazione art. 21 del suddetto Codice rilasciata dalla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di BS CR MN prima dell'inizio dei lavori (e quindi si richiede di allegare autorizzazione art. 21 d.lgs. 42/2004 rilasciata in data anteriore all'effettivo inizio dei lavori dichiarato nella perizia giurata); solo ai fini di conservare il diritto di accesso al contributo è sufficiente documentazione che attesta l'inoltro della richiesta di autorizzazione art. 21 alla Soprintendenza, sulla base di progetto redatto nel rispetto delle competenze professionali definite dal r.d. 2537/1925.
- Per gli interventi su edifici oggetto di **ordinanza comunale di inagibilità temporanea o parziale (esito B e C schede AeDES)** è possibile una valutazione preventiva della vulnerabilità, ante e post, anche mediante interventi di **rafforzamento locale** così come definiti al punto 8.4.3 delle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al d.m. 14 gennaio 2008, poiché possono essere considerati interventi di miglioramento sismico in quanto finalizzati ad aumentare la resistenza sismica della struttura senza alterarne

Serie Ordinaria n. 52 - Venerdì 28 dicembre 2012

lo schema funzionale.

- Per gli interventi su edifici oggetto di **ordinanza comunale di inagibilità (esito E schede AeDES)** deve essere raggiunto un livello di **miglioramento controllato**, così come definito al punto 8.4.2 delle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al d.m. 14 gennaio 2008, **pari al 60%**.
- L'erogazione di contributi potrà concorrere con altre forme di contribuzione, sia pubblica che privata ed assicurativa, e comunque nel rispetto del limite massimo della spesa approvata, effettivamente sostenuta e documentata.
- Con successivo provvedimento verranno determinate le modalità di presentazione e le procedure di approvazione dei progetti, nonché i criteri di ammissibilità ai contributi, anche differenziati in relazione alle categorie degli aventi diritto, le modalità di erogazione degli stessi e indicazioni in merito all'esperimento dei controlli da porre in essere.
- *Si evidenzia l'opportunità che le prescrizioni e gli adempimenti di cui sopra siano osservati anche da soggetti diversi da quelli indicati. Ciò per l'eventualità che le ordinanze di indirizzo di prossima emanazione amplino la rosa degli aventi titolo al contributo.*